



# COMUNE DI IZANO

PROVINCIA DI CREMONA

---

**UFFICIO DEL COMMERCIO**

## **REGOLAMENTO DELLA “FIERA DELLA PALLAVICINA” E ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

## **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1- Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Fiera Locale della Pallavicina individuando in particolare ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 114 e della L.R. 21 marzo 2000, n° 15:
  - la tipologia della Fiera;
  - la cadenza temporale;
  - le giornate e gli orari di svolgimento della manifestazione;
  - i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi delle bancarelle e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
  - le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
  - la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
  - le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
  - le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;
  - le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
  - le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio;
  - le norme igienico sanitarie;
  - le sanzioni da applicarsi nell'ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e quelle di cui alla legge 114/98;
  - le modalità di vigilanza;
  - i posteggi riservati ai produttori agricoli, ai sensi della legge 59/63;
  - i posteggi riservati ad artigiani o commercianti locali o nazionali;
  - i posteggi riservati a piccoli artigiani e titolari di licenza art. 121 T.U. di P.S.;
- 2- Il presente regolamento disciplina altresì, ai sensi dell'art. 9 della legge 337 del 18.3.1968:
  - le modalità di concessione delle aree comunali e demaniali per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione della Fiera della Pallavicina;
  - l'installazione in territorio comunale delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri al di fuori del periodo della Fiera della Pallavicina.
- 2- Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso e le attività comprese nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n° 337.

## **Art. 2 FIERA LOCALE**

- 1- In relazione alla periodicità annuale della manifestazione, all'impatto economico locale (tendente a soddisfare le esigenze dei consumatori locali), la Fiera della Pallavicina è individuata come Fiera Locale;
- 2- La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

### **TITOLO PRIMO Posteggi – bancarelle**

## **Art. 3 – DATA-GIORNI-ORARI DI SVOLGIMENTO**

- 1- La fiera locale della Pallavicina si svolge di norma il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Eventuali modifiche alla data di svolgimento verranno stabilite con deliberazione della Giunta comunale.
- 2- Gli orari massimi di vendita sono i seguenti:
  - 8,00            23,00    settore A
  - 8,00            19,30    settore B
- 3- Gli orari obbligatori di presenza sulla fiera sono i seguenti:
  - 8,00            19,30 per i due settori

## **Art. 4 - LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGIE**

- 1- L'area occupata dalla Fiera è quella compresa tra la via Roma, civ n° 66 ed il viale Pallavicina per una lunghezza totale di mt 685, con una superficie espositiva totale di mq 7.896 . Tale area viene divisa in due settori:
  - settore A (planimetria allegato A) occupa la via Roma dall'intersezione con la via Severgnini ed il viale Pallavicina lungo mt 445 per una superficie espositiva di mq 6.216 (445x14), in questo settore possono esercitare i venditori dei seguenti beni:  
dolciumi, giocattoli, bigiotteria, artigianato artistico ed etnico, ristorazione, musica, articoli sportivi, pelletteria, animali vivi, opere artistiche e dell'ingegno, associazioni di volontariato, promozione turistica e politiche. Altre merceologie potranno esercitare previa valutazione della Commissione caso per caso;
  - settore B (planimetria allegato B), occupa la via Roma dall'intersezione con via S.Francesco d'Assisi e l'intersezione con via Severgnini per una lunghezza di mt 240 ed una superficie espositiva di mq 1.680 (240x7), in questo settore possono esercitare i venditori dei seguenti beni:

tutti i settori comprese le associazioni di volontariato, promozione turistica, politica e sociale e produttori agricoli.

- 3- I posteggi, che hanno metratura fissa, sono individuati sulla allegata planimetria e vengono individuati mediante numerazione sulla sede stradale.
- 3- Le variazioni alle caratteristiche della fiera, sempre che non riguardino la sua collocazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegata ed in quanto tali sono effettuate, sentito il parere della commissione mercato e fiera, a cura dei competenti Uffici comunali.

#### **Art. 5 – SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOCICHE**

- 1- Nell'ambito della fiera è ammessa la vendita di prodotti alimentari e non alimentari.

#### **Art. 6 – CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

- 1- La concessione dei posteggi è limitata ai giorni di durata della fiera.
- 2- Ai sensi del Titolo IV: “ – comma 11 – della L.R. 15 del 21/3/2000 le domande per l'assegnazione dei posteggi debbono pervenire al Comune in carta legale, di norma, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera, sul modello Fiera 1 allegato alla presente.
- 3- Ai sensi dell'art. 28 – comma 6 – del D.Lgs 114/98 alla fiera possono partecipare i titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 – comma 2 – del D.Lgs 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità delle aree destinate a tale scopo.
- 4- La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità
  - a) maggior numero di presenze effettive sulla fiera (presenze in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività)
  - b) maggior numero di presenze sulla fiera (presenza dell'operatore senza aver esercitato l'attività)
  - c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese
- 5- All'operatore assegnatario, a parità di presenza, è riservata la facoltà di mantenere l'assegnazione del posteggio storicamente assegnatogli.
- 6- La graduatoria è affissa all'Albo comunale 20 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
- 7- L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio la domenica entro le ore 8,00, orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che sia presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati (malattia-incidente-leva militare-gravidanza), i giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio della presente.
- 8- Gli operatori presenti nella giornata di domenica all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti, sono comunque considerati ai fini del conteggio della presente di cui al comma 4 lett. B) del presente articolo, a prescindere che gli stessi rientrino o meno fra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.
- 9- La fiera ha la durata di giorni due (salvo eccezioni) Domenica e Lunedì, gli operatori dovranno occupare il posteggio per tutti e due i giorni e per gli orari obbligatori indicati all'art. 3; l'assenza anche di un solo giorno, senza giustificato motivo, viene considerata come assenza ingiustificata alla fiera;
- 10- Gli operatori che dovessero occupare un posteggio vacante nelle giornate di domenica e lunedì non maturano alcun punteggio aggiuntivo in graduatoria.
- 11- I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati per sorteggio agli operatori che non sono in graduatoria in quanto non hanno presentato domanda.
- 12- E' vietata ogni forma di sub-concessione del posteggio assegnato.
- 13- In caso di infrazione a quanto stabilito al comma precedente sarà revocata la concessione e tanto il concessionario quanto il sub-concessionario saranno esclusi per tre anni dalla manifestazione.

#### **Art. 7 – MIGLIORIE**

- 1- E' permessa la migliororia del posteggio. La migliororia verrà effettuata su richiesta scritta dell'operatore da presentare entro le ore 13,00 del venerdì precedente all'inizio della manifestazione all'ufficio commercio.
- 2- Le eventuali migliororie, valide solo per l'anno in corso, saranno assegnate a coloro che ne avranno fatto richiesta, in base alla graduatoria esistente, entro le ore 12,00 di sabato.

#### **Art. 8 – MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI**

- 1- L'operatore assegnatario di posteggio, entro le ore 8,00 di domenica, deve essere in possesso del titolo autorizzativo indicante il numero del posteggio. Se non ricevuto per posta potrà essere ritirato presso l'ufficio

commercio sino alle ore 12,00 del sabato e deve aver provveduto al pagamento del plateatico stabilito mediante versamento sul conto corrente postale del comune.

- 2- Possono accedere alla fiera solo gli ambulanti muniti di apposito tagliando numerato e originale del bollettino postale di versamento.
- 3- Il tagliando e la ricevuta del bollettino postale dovranno essere esposti, in modo visibile, per tutta la durata della fiera.

#### **Art. 9 – VENDITA A MEZZO DI VEICOLI**

- 1- E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso della prescritta idoneità igienico-sanitaria.
- 2- E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio, nonché l'ordine ed il decoro del posto vendita.

#### **Art. 10 – POSTEGGI RISERVATI AD ARTIGIANI LOCALI O NAZIONALI PER ESPOSIZIONE**

- 1- Nel limite dello spazio disponibile nel perimetro della Fiera, sono individuati i 10 posteggi da assegnare a produttori e artigiani locali per esporre il proprio prodotto o articolo.
- 2- Per l'assegnazione si adotterà il criterio del maggior numero di presenze sulla Fiera fermo restando il diritto acquisito nella precedente edizione.

#### **Art. 11 - POSTEGGI RISERVATI A PICCOLI ARTIGIANI E TITOLARI DI LICENZA ART. 121 T.U. DI P.S.**

- 1- All'interno del perimetro della Fiera sono individuati piccoli posteggi (massimo m 3 x 2) da occupare senza mezzi e con modeste bancarelle, per i quali sono concesse autorizzazioni riservate ad artigiani e titolari di licenza ex art. 121 del T.U. di P.S. che producano manualmente e sul posto oggetti tipici della Fiera.
- 2- Gli spazi riservati ai piccoli artigiani e titolari di licenza ex art. 121 T.U. di P.S. sono assegnati a coloro che hanno presentato domanda, in base al criterio del maggior numero di presenze in Fiera.
- 3- I posteggi eventualmente rimasti liberi verranno assegnati ai presenti per sorteggio.

#### **Art. 12 – POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

- 1- Nel limite dello spazio disponibile nel perimetro della Fiera, sono individuati dall'ufficio competente quattro posteggi da assegnare a produttori agricoli ai sensi della legge 59/1963 per la vendita del proprio prodotto.
- 2- Per l'assegnazione degli spazi ai produttori agricoli si adotterà il criterio del maggior numero di presenze sulla Fiera fermo restando il diritto acquisito nella precedente edizione.

#### **Art. 13 – PUBBLICITA' DEI PREZZI**

- 1- Le merci esposte su banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
- 2- Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto in unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

#### **Art. 14 – DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

- 1- Il comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio non può avere una superficie inferiore a quello revocato e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.
- 2- In caso di violazione di particolare gravità o di recidiva il responsabile apicale incaricato può disporre la sospensione dell'attività di vendita per la successiva edizione della Fiera.
- 3- Si considerano di particolare gravità:
  - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
  - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- 4- Il responsabile apicale incaricato revoca l'autorizzazione:
  - a) Qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;

- b) Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 114/98;
- c) In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

#### **Art. 15 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA**

- 1- Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'art.22 del decreto n° 248/1993 e dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 02.3.2000 oltre che alle norme dettate dai regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
- 2- Ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministero della Sanità citata al comma 1, le autorizzazioni all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e di bevande sono rilasciate previo accertamento, da parte dell'autorità sanitaria territorialmente competente, dalla sussistenza dei prescelti requisiti di carattere igienico-sanitario.
- 3- Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

#### **Art. 16 – SANZIONI E SOPRATTASSE**

- 1- Visto il D.Lgs. 114/98 e la Legge regionale 21 marzo 2000, n°15 vengono sanzionate le seguenti violazioni:
  - a) Esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione;
  - b) Non osservare le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune con propria deliberazione;
  - c) Esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche pur non essendo più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/98;
  - d) Non osservare le disposizioni relative alla pulizia del posteggio;
  - e) Occupare abusivamente un'area superiore di un terzo di quella autorizzata;
  - f) Danneggiare la sede stradale, ovvero gli elementi di arredo urbano o il patrimonio arboreo.
- 2- Per le violazioni delle norme di cui al precedente comma, oltre alle sanzioni previste dallo stesso, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste da tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia.
- 3- Gli operatori, titolari di posteggio, che non avessero provveduto al pagamento della tariffa, prima della data della manifestazione, è data possibilità di pagare il giorno della fiera, con una maggiorazione del 30%.

### **TITOLO SECONDO**

#### ***POSTEGGI- ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE***

#### **Art. 17 – LOCALIZZAZIONE DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

- 1- In occasione della Fiera Locale della Pallavicina, l'installazione e funzionamento delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e le relative autorizzazioni all'esercizio sono concesse direttamente ai singoli esercenti che abbiano fatto richiesta all'Amministrazione Comunale.
- 2- L'area destinata alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, il numero dei posteggi, è quella indicata nell'allegata planimetria (allegato C) ed è posta in viale Pallavicina, nel terreno privato di proprietà della Parrocchia di Izano, per cui il comune viene delegato all'organizzazione, salvo il pagamento dell'occupazione, per cui si regolano le parti in causa. Altre aree potranno essere individuate dall'Amministrazione comunale con apposito atto amministrativo.
- 3- Salvo i diritti acquisiti non è consentita l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante in altre aree del territorio comunale durante il periodo della Fiera, e durante i sessanta giorni precedenti e successivi alla manifestazione.

#### **Art. 18 – DATA,GIORNI E ORARI DI SVOLGIMENTO**

- 1- Per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante la durata della manifestazione è fissata con inizio alle ore 14,00 del Venerdì precedente la Fiera e conclusione alle ore 23,00 del martedì seguente la Fiera.
- 2- Le attrazioni potranno essere installate a partire dalle ore 13,00 del Lunedì precedente e dovranno essere rimosse entro le ore 12,00 del Sabato successivo, salvo diversi accordi ed autorizzazioni.
- 3- L'orario di inizio e di chiusura delle attrazioni è fissato secondo il seguente calendario:
  - VENERDI' dalle ore 14,00 alle 24,00
  - SABATO dalle ore 14,00 alle 24,00
  - DOMENICA dalle ore 9,00 alle 24,00
  - LUNEDI' dalle ore 9,00 alle 24,00
  - MARTEDI' dalle ore 14,00 alle 23,00
- 4- Il periodo di permanenza obbligatoria inizia dalle ore 10,00 del Sabato e termina alle ore 17,00 del Martedì successivo la Fiera. Eventuali inadempienze circa il periodo di permanenza obbligatoria comporteranno l'esclusione dalla manifestazione per i due anni successivi.

## **Art. 19 – CRITERI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

- 1- Gli esercenti di imprese di spettacoli viaggianti che intendono installare le loro attrazioni su aree comunali di cui all'art. 17, in occasione della Fiera della Pallavicina dovranno rivolgere istanza all'Ufficio Commercio in carta legale, di norma, entro 60 gg precedenti la Fiera, sull'apposito modello Fiera 2, allegato al presente.
- 2- I richiedenti dovranno essere muniti della prescritta licenza annuale d'esercizio rinnovata per l'anno in corso.
- 3- Nella domanda essi dovranno specificare.
  - generalità complete;
  - numero codice fiscale;
  - residenza ed altro eventuale recapito;
  - precisa denominazione dell'attrazione (per tiri e rotonde occorre precisare esattamente il tipo di gioco che si intende installare);
- 4- Alla domanda dovranno essere allegati:
  - certificato di collaudo delle attrazioni;
  - autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza;
  - autorizzazione SIAE (solo se il richiedente utilizza diffusione musicale),
  - polizza di copertura assicurativa;
- 5- All'atto del sopralluogo della Commissione di vigilanza la domanda dovrà essere integrata con le seguenti certificazioni, a firma di tecnico abilitato:
  - certificato di conformità dell'impianto elettrico;
  - certificato del regolare montaggio ed esecuzione.
- 6- Le domande presentate in ritardo saranno valutate dalla Commissione di cui all'art. 34 del presente regolamento. In ogni caso sarà ritenuta valida la data del timbro postale della raccomandata.

## **Art. 20 – CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE**

- 1- L'ufficio, per ogni tipologia di attrazioni e per ogni specifico parco predispose distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri:
  - a) anzianità di frequenza sulla Fiera con il medesimo tipo di attrazione:

10 punti per ogni anno
  - b) anzianità di domanda continuativa con il medesimo tipo di attrazione:

0,50 punti per ogni anno

*(l'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito);*
  - c) anzianità di appartenenza alla categoria in base a precedenti autorizzazioni ministeriali e attuali licenze d'esercizio:

0,10 punti per ogni anno
  - d) anzianità di esercizio con la medesima attrazione:

0,40 punti per ogni anno.
- 2- La concessione per le piccolissime attrazioni con superficie di ingombro non superiore a mq 3, non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente punto a), ma inserite in apposita graduatoria di presenza alla fiera.
- 3- I requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d) potranno essere documentati con dichiarazione delle organizzazioni di categoria per le imprese associate, o da autocertificazione.
- 4- La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria. Il periodo antecedente valutabile è di 15 anni. A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggiore anzianità di frequenza alla fiera e in subordine l'anzianità di residenza comunale.
- 5- Verificata la oggettiva difficoltà della ricerca nell'archivio storico del Comune, da parte dell'ufficio competente, della documentazione per la predisposizione della graduatoria, che tenga conto della effettiva anzianità di presenza sulla fiera, in via transitoria, per la prima edizione successiva al presente regolamento, la valutazione dell'anzianità verrà effettuata sulla base delle risultanze dell'ufficio commercio a seguito dell'informazione della gestione della Fiera della Pallavicina.
- 6- Il punteggio globale, riferito al concessionario, nell'ambito di ogni specifico settore è altresì punto di riferimento per la dislocazione delle attrazioni nella planimetria della fiera.
- 7- La graduatoria degli aventi diritto e le modalità di elaborazione verranno sottoposte all'attenzione della commissione consultiva per le eventuali osservazioni.
- 8- Le decisioni sulle domande saranno comunicate agli interessati almeno 20 gg prima della data di inizio della Fiera.
- 9- Ad ogni richiedente potrà essere concessa l'autorizzazione per la installazione di una sola grande attrazione, oppure di una media e una piccola o due piccole attrazioni, fatti salvi i diritti acquisiti prima della entrata in vigore del presente Regolamento.
- 10- Non potranno essere concesse licenze prima di avere fatto verificare dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo le condizioni di sicurezza della manifestazione ed aver acquisito il relativo parere.

## **Art. 21 – PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE**

- 1- Il concessionario deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:
  - a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo e corretto montaggio delle attrazioni;
  - b) iniziare l'attività nel giorno e ora prevista;
  - c) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione di agibilità;
  - d) evitare l'uso di apparecchi sonori per la diffusione di musica, oltre i limiti consentiti dalle norme vigenti.
- 2- In caso di inottemperanza alle disposizioni qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato dal parco divertimenti ed escluso da altre concessioni nelle aree comunali per un periodo di anni due.
- 3- L'Amministrazione farà verificare dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo le condizioni generali di sicurezza ed igiene. Dovrà essere certificato da un tecnico abilitato la regolarità e la rispondenza alle norme di legge delle linee elettriche di distribuzione fino alle singole attrazioni e di eventuali altre strutture.

## **Art. 22 – ATTRAZIONI NOVITÀ ED ATTIVITÀ COMPLEMENTARI**

- 1- Nell'ambito dell'organico del parco può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, per installare "attrazioni novità" ed attività complementari, nel rispetto della composizione dell'organico del parco e al di fuori delle graduatorie di anzianità.
- 2- Sono considerate "novità" quelle attrazioni, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del parco, che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti e che siano assenti dal parco da almeno tre anni.
- 3- Sono considerate attività complementari i banchi dolci, i banchi di zucchero filato, pop corn e banchi per la somministrazione di alimenti e bevande particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei parchi di divertimento.
- 4- La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni e dei posteggi riservati ai titolari di cui alla legge 114/98.
- 5- I titolari ai fini dell'assegnazione del posto devono osservare le norme di cui al presente Regolamento.
- 6- I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, dell'autorizzazione amministrativa di vendita rilasciata dal Sindaco o suo delegato del Comune di residenza e delle tessere sanitarie aggiornate per tutti gli addetti alla vendita, rilasciate dalle ASL del comune di residenza.

## **Art. 23 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE**

- 1- Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto ed ottenuto la concessione.
- 2- E' vietata ogni forma di sub-concessione.
- 3- In caso di infrazione sarà revocata la concessione e tanto il concessionario quanto il sub-concessionario saranno esclusi per tre anni dalla manifestazione.

## **Art. 24 – SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE, RINUNCE E CAMBI**

- 1- Per sostituzione si intende sostituire l'attrazione con una nuova uguale alla precedente; per cambio si intende cambiare la tipologia dell'attrazione.
- 2- L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione al competente ufficio, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.
- 3- In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, al di fuori dei termini previsti dal comma precedente, senza che siano stati addotti validi e giustificati motivi, l'esercente perde per il primo anno 30 punti del punteggio acquisito di cui al punto a) dell'art. 20, e verrà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo; qualora l'assenza si ripeta, con mancata giustificazione, gli verranno azzerati i punteggi relativi ai requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 20. Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentito una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione alla fiera, sempre che la richiesta pervenga al protocollo almeno 60 giorni prima della manifestazione.
- 4- Qualora l'esercente rinuncia alla concessione dell'area per due manifestazioni consecutive perderà il punteggio acquisito di cui al punto a) dell'art. 20.
- 5- Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra dello stesso tipo della vecchia attrazione, le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione, non comporta perdita di punteggio, se eccede le misure d'ingombro il punteggio acquisito relativamente al punto a) dell'art. 20 sarà ridotto di 15 punti.
- 6- Fermo restando che ogni sostituzione o cambio di attrazione può essere consentito solo allorché non debbano essere escluse dal parco attrazioni già partecipanti, il punteggio di cui alla lettera a) rimane invariato se l'attrazione

per la quale si richiede la sostituzione o il cambio è di diverso tipo da quelle già esistenti sulla fiera; se di uguale tipo di quelle già esistenti sulla fiera il punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 20 sarà ridotto di 25 punti. Saranno comunque privilegiate le richieste di sostituzioni di attrazioni non presenti nel parco.

- 7- Ogni cambio, sostituzione di attrazione e/o aumento di metraggio può essere consentito solo dopo tre partecipazioni consecutive con la medesima attrazione.
- 8- Nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente fanno parte dell'organico di parco dichiari di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni a seguito atti vandalici per opera di terzi, lo spazio riservato nella planimetria del parco a tale attrazione verrà dall'Amministrazione congelato per tutto il periodo della manifestazione. Inoltre non saranno consentiti agli abituali concessionari cambi di attrazione uguali o similari quella in questione.

#### **Art. 25 – SUBENTRI**

- 1- In caso di decesso del titolare dell'attrazione o di cessione definitiva del titolare il punteggio da lui acquisito relativamente ai requisiti di cui alla lettera a) art. 20, sarà interamente riconosciuto al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti e ai collaterali entro il 3° grado.
- 2- Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione Comunale riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.
- 3- Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo stesso potrà cedere al coniuge o al figlio una attrazione regolarizzando con la medesima procedura la relativa licenza d'esercizio. In questo caso al beneficiario verrà interamente riconosciuto il punteggio di cui al requisito lettera a) art.20.
- 4- Nel caso di trasferimento d'azienda, al subentrante, purchè munito della licenza d'esercizio, sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza (lettera a) – art. 20) maturata a nome dell'azienda stessa fermo restando il disposto degli articoli precedenti. L'acquirente subentrante non potrà comunque per i due anni successivi dalla data del subentro cambiare attrazione acquistata e neppure venderla a terzi. Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con documentazione comunale e notarile attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda.
- 5- La sommatoria dei punteggi: anzianità di frequenza maturata dal cedente e anzianità di categoria e di esercizio di attrazione maturate dal subentrante, non potrà comunque superare il punteggio totale maturato precedentemente dalla ditta venditrice. Sia per il totale trasferimento d'azienda e/o la cessione di ramo d'azienda, al titolare cedente per i due anni successivi alla vendita non verranno considerate eventuali istanze relative all'azienda e/o al ramo d'azienda ceduto.
- 6- Nel caso di scioglimento di una società, in precedenza legalmente costituita e comprovata da certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, al socio rilevatorio, il cui acquisto sia comprovato, sarà riconosciuta l'anzianità maturata a nome della società stessa, di cui al punto a) dell'art. 20 e non saranno acquisiti punteggi precedenti relativi all'eventuale ditta individuale trasformatasi successivamente in società, fermo il disposto degli articoli precedenti.

#### **Art. 26 – RAPPRESENTANZA**

- 1- Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; nella conduzione dell'attrazione egli può essere coadiuvato da componenti il proprio nucleo familiare o da dipendenti regolarmente assunti, fatto presente che deve essere impiegato comunque un numero di addetti sufficiente a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti.
- 2- Per le Società legalmente costituite, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi, in possesso dei requisiti tecnico professionali.
- 3- Nel caso di trasferimento d'azienda, in precedenza legalmente costituita, al subentrante, sarà riconosciuta l'anzianità maturata a nome della società stessa, fermo il disposto degli articoli precedenti.

#### **Art. 27 – CONCESSIONI A SOCIETA'**

- 1- La richiesta di concessione di un'area da parte di una società, oltre che della documentazione di cui all'art. 19, deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la legale costituzione della stessa ed il nome dei soci, con l'obbligo di aggiornamento, compresi gli adempimenti previsti dalle leggi antimafia.
- 2- Il legale rappresentante della Società deve in ogni caso essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla legge.
- 3- In ogni caso di trasformazione da ditta individuale in società, questa acquisisce il punteggio del legale rappresentante, relativo alle concessioni a lui date negli anni precedenti.
- 4- Sono autorizzati alla conduzione delle attrazioni esclusivamente i soci in possesso dei requisiti tecnico-professionali.
- 5- La sostituzione del legale rappresentante con uno dei soci non comporta variazioni del punteggio della società stessa né trasferisce al rappresentante legale il punteggio già conferito alla Società.

- 6- Nel caso di scioglimento della società concessionaria, il punteggio acquisito, è riconosciuto all'ex socio che produca atto notarile nel quale tutti i restanti soci dichiarino di conferirgli l'acquisizione del punteggio della ex società.
- 7- Il punteggio acquisito dalla società non è in alcun modo divisibile tra i soci.

#### **Art. 28 – AREE DISPONIBILI PER SOSTA VEICOLI VARI**

- 1- Le roulotte, gli autocarri ed i rimorchi dovranno sostare esclusivamente nelle vie od aree indicate dall'Amministrazione comunale.
- 2- E' permessa la sosta in altri luoghi, oltre a quelli individuati dall'Amministrazione, solo su area privata.
- 3- All'interno della fiera è vietata la sosta di roulotte, autocarri e rimorchi che non siano parte integrante delle attrazioni. Se richiesta, sarà autorizzata la sosta di una piccola roulotte per il custode degli impianti, senza scarichi di liquami sul suolo.

#### **Art. 29 – ORARI UTILIZZO ALTOPARLANTI**

- 1- L'uso di altoparlanti e sirene è consentito esclusivamente dalle ore 10,00 alle 22,00 e comunque il loro volume dovrà essere regolato in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica. Eventuali inadempienze comporteranno la revoca dell'autorizzazione.
- 2- Gli altoparlanti dovranno essere spenti in occasione di manifestazioni religiose e non ( Santa Messa – Funerali – ecc.).

#### **Art. 30 – SOSPENSIONI, REVOCHE ED ESCLUSIONI**

- 1- La inadempienza alle norme del presente Capo potrà comportare, a seconda della gravità, la sospensione temporanea o la revoca immediata della concessione in atto e, per quelle che rivestono particolari gravità, l'esclusione dalle manifestazioni future.
- 2- Inoltre, se a causa di tali inadempienze l'Amministrazione dovesse sostenere delle spese procederà ad ogni azione per la riscossione di quanto dovuto.

#### **Art. 31 – RESPONSABILITA' CIVILE**

- 1- Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.
- 2- E' fatto obbligo ai concessionari di munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 32 – SANZIONI**

1. Per le violazioni delle norme di cui al presente capo, oltre alle sanzioni previste dallo stesso, ai trasgressori saranno applicate le eventuali sanzioni previste da tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

### **CAPO TERZO DISPOSIZIONI DIVERSE**

#### **Art. 33 – COMMISSIONE CONSULTIVA DI MERCATO, FIERA E ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

1. La Commissione consultiva di sport, tempo libero e Fiera della Pallavicina, viene integrata, per la trattazione di specifiche problematiche inerenti le attrazioni dello spettacolo viaggiante da:
  - n° 1 rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale spettacoli viaggianti.
- 3- La Commissione, integrata, è sentita per la trattazione dei seguenti aspetti inerenti l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante durante la Fiera della Pallavicina
  - alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi alle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
  - alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni di occupazione del suolo pubblico per le attrazioni dello spettacolo viaggiante;
  - alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali ad oggetto l'attività dello spettacolo viaggiante (fiera, circhi, ecc.).

#### **Art. 34 – NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA**

- 1- Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, tramite lo strumento della Conferenza dei servizi, viene individuato il personale dell'ente, appartenente alle diverse aree, necessario al corretto svolgimento della manifestazione e della attività collaterali previste nel periodo di svolgimento della Fiera locale.
- 2- Il personale così individuato dipenderà, esclusivamente per le attività sopraccennate, da un ufficio di coordinamento individuato nell'ufficio Commercio (Area amministrativa).
- 3- Il responsabile apicale dell'area competente o il dipendente che legittimamente lo sostituisce ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle normative vigenti, agli indirizzi della Amministrazione comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.
- 4- Per quanto riguarda la vigilanza annonaria, il servizio di ordine pubblico la regolazione della circolazione pedonale e veicolare provvede il Servizio di Polizia Locale dell'Ente.
- 5- Per la realizzazione degli atti progettuali e tecnici necessari alla acquisizione del parere di agibilità, per i rapporti con la Commissione Provinciale di Vigilanza o con la commissione ristretta di cui all'art. 142 TULPS e per gli interventi relativi al miglioramento delle condizioni di sicurezza del personale dell'ufficio tecnico all'occasione incaricato

#### **Art. 35 – TARIFFE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, SPESE DEI SERVIZI INERENTI L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE**

1. Per l'occupazione di suolo pubblico si applicano le normative in vigore.
2. Dell'avvenuto pagamento della tassa comunale, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi comunali di controllo ogni qual volta sarà richiesta. Il mancato pagamento di quanto dovuto, escluderà il concessionario da nuove assegnazioni, per almeno due anni.
3. Verrà stabilita dalla Giunta Comunale una quota a titolo di rimborso a carico dei partecipanti. Tale quota dovrà essere commisurata agli effettivi interventi che l'Amministrazione comunale deve sostenere in merito all'organizzazione complessiva della fiera tra i quali vanno citati in particolar modo quelli relativi alla sicurezza ed al buon funzionamento della manifestazione.

### **CAPO QUARTO**

#### ***DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE***

#### **Art. 36 – APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI**

- 1- Le disposizioni e gli adempimenti del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai circhi equestri ed allo spettacolo viaggiante installati al di fuori del periodo della Fiera della Pallavicina.

#### **Art. 37 – PARCHI DI DIVERTIMENTO**

- 1- Per il territorio di Izano è prevista l'autorizzazione per l'installazione di attrazioni del parco divertimenti, al di fuori della Fiera della Pallavicina.
- 2- Vengono considerati piccoli complessi un massimo di un'attrazione grande, due medie e due piccole.
- 3- Eventuali richieste per l'installazione di piccoli parchi divertimento al di fuori dei periodi stabiliti saranno valutati dall'Amministrazione.

#### **Art. 38 – CIRCHI EQUESTRI**

- 1- Piccoli circhi equestri e spettacoli di saltimbanchi o di intrattenimento vario potranno, di norma, essere autorizzati se le aree a disposizione saranno disponibili ed adeguate alle strutture da posare. Le aree pubbliche che l'ufficio del commercio individua per tali scopi sono:
  - parco Vallée de l'Hien;
  - cortile cascina S.Rocco;
  - piazza G. Marconi.
- 2- Gli esercenti di imprese circensi che intendono installare il loro circo o le loro strutture sulle apposite aree comunali devono presentare domanda almeno due mesi prima della data prevista per l'installazione. In caso contrario la domanda verrà rigettata.
- 3- Gli esercenti dello spettacolo su strada, che intendono effettuare i loro spettacoli sulle apposite aree comunali o private devono presentare domanda almeno una settimana prima dell'evento.
- 4- La procedura di verifica delle condizioni di agibilità delle strutture verrà attivata presso la competente Commissione provinciale di vigilanza ad eccezione di quelle strutture con capienza inferiore ai cento posti nel qual caso il controllo verrà effettuato dal personale dell'ufficio tecnico dell'ente.

#### **Art. 39 – CADENZE DEGLI SPETTACOLI**

- 1- Un solo circo equestre all'anno potrà piantare le tende nel territorio comunale, in periodi non concomitanti con altre manifestazioni pubbliche.
- 2- Tre spettacoli all'anno degli artisti di strada potranno tenersi nel territorio comunale, distanti l'uno dall'altro di almeno 60 giorni e non in concomitanza con altre pubbliche manifestazioni a meno che non siano inserite nei programmi di queste.

Oggetto: **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DELLA PALLAVICINA.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ per conto \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_,

- titolare del posteggio n° \_\_\_\_\_;  
 spuntista con n° \_\_\_\_\_ punti;  
 non ha mai partecipato alla Fiera

**CHIEDE**

di poter partecipare alla Fiera della Pallavicina edizione 20\_\_ che si terrà nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con un banco di mt. \_\_\_\_\_ x mt. \_\_\_\_\_, comprensivo dell'automezzo che serve alla vendita delle seguenti merci: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Allo scopo dichiara:

- 1- di essere titolare dell'autorizzazione n° \_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ per l'attività del Commercio su Aree Pubbliche;
- 2- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_;
- 3- di essere iscritto al registro delle Imprese C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_;
- 4- \_\_\_\_\_;
- 5- \_\_\_\_\_;

In attesa di Vostra cortese risposta che dovrà essere inviata a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

porgo cordiali saluti.

FIRMATO

\_\_\_\_\_

Oggetto: **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DELLA PALLAVICINA.  
PARCO DEI DIVERTIMENTI.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ per conto \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_,  
 titolare del posteggio n° \_\_\_\_\_;  
 non ha mai partecipato alla Fiera

**CHIEDE**

di poter partecipare al Parco dei Divertimenti che verrà allestito in occasione della Fiera della Pallavicina 20\_\_ nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, con:  
- una attrazione denominata \_\_\_\_\_ di mt. \_\_\_\_ x mt. \_\_\_\_;  
- una attrazione denominata \_\_\_\_\_ di mt. \_\_\_\_ x mt. \_\_\_\_;  
- una attrazione denominata \_\_\_\_\_ di mt. \_\_\_\_ x mt. \_\_\_\_.

Allo scopo dichiara ed allega il documento:

- a- di essere titolare dell'autorizzazione n° \_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_;
- b- di essere in possesso del nulla osta di agibilità rilasciato dal Ministero dello Spettacolo  
n° \_\_\_\_\_;
- c- dichiarazione di denuncia alla S.I.A.E.;
- d- di avere stipulato assicurazione per i rischi verso terzi con la compagnia \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_;
- e- di essere in possesso del collaudo delle attrazioni da parte di un tecnico abilitato in corso di  
validità con scadenza \_\_\_\_\_;
- f- allego marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- g- di esser a conoscenza che prima del sopralluogo da parte della Commissione Comunale di  
Vigilanza sui Locali di Pubblica Sicurezza dovrò presentare: la dichiarazione di perfetto  
montaggio delle strutture nonché la certificazione di verifica degli impianti elettrici da parte di  
professionista abilitato.

In attesa di Vostra cortese risposta che dovrà essere inviata a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
porgo cordiali saluti.

FIRMATO

\_\_\_\_\_